



DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INCARICO LEGALE)

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia (C.F. 97087540791), in persona del Segretario Generale f.f. Dott. Ciro Di Leva, giusta determinazione presidenziale n. 37 del 02.08.2023, domiciliato per la carica presso la Camera stessa, con sede legale in Catanzaro via Menniti Ippolito 16, indirizzo PEC cciaa@pec.czkrvv.camcom.it

E

L'avv. Danilo Sorrenti del foro di Catanzaro, (di seguito: legale), con studio in Catanzaro in via F. Crispi n. 166, 88100 Catanzaro (C.F. OMISSIS....), indirizzo PEC danilo.sorrenti@avvocaticatanzaro.legalmail.it

PREMESSO che:

- che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia;
- il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 ed in particolare l'art. 3 "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali" al comma 1 testualmente dispone: *"Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali"*;
- la preesistente Camera di Commercio di Catanzaro, con determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 31.01.2022, aveva deciso di costituirsi in giudizio nel ricorso ex art. 63 dlgs 165/2001 e 409 c.p.c., presentato da..... OMISSIS.... dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, R.G. n. 1076/2020 e di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio de quo all'Avv. Danilo Sorrenti del Foro di Catanzaro;
- a conclusione del procedimento di I grado, con sentenza n. 581 del 7.7.2023, il Tribunale di Catanzaro – sez. Lavoro ha accolto il ricorso di parte attrice dichiarando il diritto della stessa e condannando la Camera di Commercio di Catanzaro OMISSIS.....
- la Camera di Commercio, intende impugnare la citata sentenza;
- la Giunta Camerale, a tutela degli interessi della Camera di Commercio, ha deliberato di proporre appello avverso la sentenza sopra citata dando mandato all'avv. Danilo Sorrenti, del foro di Catanzaro già incaricato nell'ambito del procedimento di I grado;
- con la stessa delibera la Giunta ha dato altresì mandato al Segretario Generale di attivare la procedura per l'affidamento dell'incarico all'avvocato incaricato giusta sottoscrizione di apposito disciplinare per la regolamentazione dei reciproci rapporti;
- VISTA la legge 21 aprile 2023, n. 49 *"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"*;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell'incarico è la difesa della Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia ai fini della proposizione dell'appello dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro, n. 581/2023, pubblicata il 07/07/2023, nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 63 dlgs 165/2001 e 409 c.p.c., R.G. n. 1076/2020, presentato da..... *OMISSIS*.....;
2. L'onorario convenuto per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, è determinato, applicando i valori minimi della tariffa professionale, in € 8.234,00 (ottomiladuecentotrentaquattro) oltre CPA, IVA e spese vive sia in caso di soccombenza della Camera sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.
3. Il compenso verrà corrisposto a conclusione del procedimento giudiziario.
4. Al fine di consentire all'Ente la corretta liquidazione delle competenze professionali, all'atto della richiesta di pagamento dei compensi, il legale trasmetterà regolare fattura ovvero fattura pro-forma, nonché la certificazione attestante la regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa forense.
5. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza con la liquidazione dell'importo come da preventivo.
6. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informata per iscritto a mezzo PEC la Camera circa l'attività di volta in volta espletata.
7. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
8. La Camera resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
9. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Camera, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
10. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.
11. Il legale dichiara con la sottoscrizione del presente disciplinare, l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di essere informato che alcuni dati e/o informazioni relativi al presente procedimento saranno sottoposti agli obblighi di trasparenza per l'amministrazione ai sensi del d.lgs. 150/2009 e s.m.i. e del d.lgs. 33/2013.
12. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate

precedentemente.

13. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della Camera, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Camera, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, che rimane l'unico responsabile nei riguardi della Camera committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per la Camera, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
14. La Camera ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
15. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, previa comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Camera.
16. La Camera si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa e richiesti dal legale.
17. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
18. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
19. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
20. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il firmatario dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice di comportamento allegato al presente disciplinare.
21. La presente scrittura privata, sottoscritta digitalmente, è soggetta a registrazione unicamente in caso d'uso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. n. 131 del 26-4-1986.

p. la C.C.I.A.A. di Catanzaro Crotona Vibo Valentia

**Il Segretario Generale f.f
Dott. Ciro Di Leva**

**Il legale
Avv. Danilo Sorrenti**